

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del

Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Cristina ZUCCHERETTI (relatore), Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Luisa D'EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Maria Nicoletta QUARATO, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Oriella MARTORANA; Stefania PETRUCCI; Cristian PETTINARI.

nell'adunanza del 28 gennaio 2016

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2015 prot. C.d.c. n. 36838 del 13/11/2015 riguardante il **conferimento al dott. Aurelio LA TORRE di un incarico dirigenziale di livello non generale di Coordinatore del Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio;**

VISTO il rilievo istruttorio prot. n. 37817 del 24/11/2015;

VISTA la risposta dell'Amministrazione alle osservazioni dell'Ufficio di controllo prot. n. 40951 del 24/12/2015;

VISTA la relazione prot. n. 52837696 dell'11/01/2016 con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato Istruttore ha proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale;

VISTA la nota prot. n. 52936158 del 13/01/2016 con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri, condividendo tale proposta, ha deferito la questione alla Sezione;

VISTA l'ordinanza in data 18 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, per il giorno 28 gennaio 2016, il Collegio della Sezione centrale del controllo di legittimità;

VISTA la nota prot. n. 1475 del 19/01/2016, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione della predetta adunanza alle Amministrazioni interessate;

INTERVENUTI, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dott. Crescenzo RAJOLA, Coordinatore dell'Ufficio per il trattamento giuridico, reclutamento, mobilità e contenzioso del personale presso il Dipartimento per le Politiche di gestione e di

Sviluppo delle Risorse Umane e Strumentali; il dott. Antonino COSTANTINO, Coordinatore del Servizio trattamento giuridico, nonché la dott.ssa. Fausta BERGAMOTTO, Coordinatore del Servizio affari legali e del contenzioso;

Con l'assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretaria di adunanza;

Ritenuto in

FATTO

Con il provvedimento in esame è stato conferito al dott. Aurelio LA TORRE un incarico dirigenziale di livello non generale presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della soppressione del posto dal medesimo ricoperto presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), precedentemente attribuito con decreto in data 15 ottobre 2013.

Pervenuto per il prescritto controllo il provvedimento in esame, il competente Ufficio ha ritenuto di formulare rilievo con nota n. 37817 del 24 novembre 2015, chiedendo nella specie chiarimenti circa le ragioni per cui l'attribuzione del posto era avvenuta in assenza della procedura di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Infatti - pur nella effettiva urgenza di provvedere al ricollocamento del dirigente, atteso che la riorganizzazione della Scuola era stata disposta con delibera del 23 febbraio 2015 divenuta efficace in data 30 aprile 2015 -, vi sarebbero stati tutti i tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali ed una nuova sistemazione dell'interessato nel rispetto della vigente normativa.

L'Amministrazione, con nota del 16 dicembre 2015 acquisita al protocollo della Corte dei conti il 24 dicembre 2015 con il n. 40951, ha risposto al rilievo dell'Ufficio, ricostruendo l'*iter* che ha condotto al conferimento dell'incarico con il DPCM in oggetto senza tuttavia

esplicitare le motivazioni per cui -nella specie- non fosse stata esperita la suddetta procedura selettiva.

In particolare, nel sottolineare che solo in data 10 agosto 2015 - a seguito di richiesta formulata dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri inoltrata ai Dipartimenti ove risultavano vacanze di posti di valutare il *curriculum* del dirigente in oggetto in applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali in materia (art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 3 del CCNL dell'area VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, art. 62 del CCNL del 13 aprile 2006, art. 4 del CCNI del 4 marzo 2011, Direttive del 23 gennaio e 5 settembre 2008) - il Dipartimento per le politiche europee ha manifestato interesse a conferire un incarico al dirigente in oggetto, l'Amministrazione rappresenta di avere operato con tempestività successivamente alle determinazioni e valutazioni da parte della SNA.

Alla luce dei chiarimenti pervenuti, peraltro limitati alla giustificazione dei tempi che hanno condotto al conferimento dell'incarico con il DPCM in oggetto, l'Ufficio di controllo ha ritenuto di non potere considerare superati i dubbi di legittimità sollevati con il rilievo istruttorio del 24 novembre 2015.

Ed invero, come confermato dalla stessa Amministrazione, l'incarico dirigenziale è stato conferito senza il previo esperimento delle procedure di interpello di cui all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto di una urgenza che in realtà non sembrava sussistere nella specie, essendo ben noto -fin dal 27 luglio 2015- che il dirigente in questione sarebbe rimasto privo di posto.

D'altro canto, il previo esperimento delle procedure di interpello corrisponde, come più volte affermato dalla Sezione del controllo di legittimità della Corte, sia alla necessità di assicurare la soddisfazione

delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione (delib. n. 3/2013/PREV, richiamata anche dalla delib. n. 25/2014/PREV), sia di tener conto delle aspirazioni degli interessati.

Le stesse circolari richiamate dall'Amministrazione si collocano in un contesto normativo diverso da quello ora vigente, posto che all'epoca non era ancora intervenuta la novella sull'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 operata dall'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, che ha introdotto il comma 1-*bis* (v. lett. b), il quale pone appunto l'obbligo della previa procedura comparativa per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Sulla base delle suddette ragioni il Magistrato istruttore ha quindi proposto il deferimento della questione alla Sezione del Controllo. Il Consigliere delegato, concordando con tale proposta, ha chiesto il deferimento al presidente della Sezione, il quale ha convocato il Collegio per l'adunanza odierna.

In occasione dell'adunanza, l'Amministrazione ha fatto pervenire due successive memorie nelle quali ribadiva che l'assegnazione del dott. LA TORRE si era resa indifferibile per garantire il diritto al posto del dirigente, onde evitare di lasciarlo privo di adeguata collocazione, facendo presente che, di norma, vengono sempre espletate le procedure di interpello con risalto sul sito istituzionale della Presidenza e selezione dei candidati.

I rappresentanti dell'Amministrazione, in sede di discussione orale, hanno ribadito la legittimità del provvedimento, la specificità della posizione del dott. LA TORRE ed, al contempo, la necessità che l'incarico all'esame fosse assegnato immediatamente al fine di evitare profili di danno all'amministrazione medesima.

Infine, è stato rappresentato che, a seguito dell'assegnazione del

dott. LA TORRE, è insorto un contenzioso giurisdizionale per l'interesse a ricoprire il posto in questione manifestato da altro dirigente in occasione di un precedente interpello.

Considerato in

DIRITTO

Come esposto in narrativa, la questione in contestazione riguarda il conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuto in assenza della prescritta procedura selettiva, atteso che il posto ove il dirigente LA TORRE - fino al 1°giugno 2015- aveva prestato l'attività lavorativa, era stato soppresso per effetto della riorganizzazione della SNA.

L'amministrazione ha giustificato il proprio operato con l'urgenza di provvedere al ricollocamento del dirigente, onde evitare che quest'ultimo rimanesse privo di incarico, pur facendo presente -nella pubblica adunanza- che la suddetta attribuzione aveva dato adito a contenzioso giurisdizionale da parte di altro dirigente interessato a ricoprire proprio quel posto. E' stato spiegato infatti che detto incarico -in precedenza- era stato oggetto di specifica procedura concorsuale che si era conclusa con l'individuazione di un aspirante che, peraltro, vi aveva subito rinunciato, in tal modo facendo sorgere la legittima aspettativa di altro partecipante a vedersi nominato in sua vece.

Al contrario, l'Amministrazione ha provveduto a nominare direttamente il dott. LA TORRE, in tal modo suscitando la reazione del controinteressato cui era stato sottratto il posto.

In proposito, il Collegio ritiene che la ricostruzione della fattispecie come emersa in adunanza e le argomentazioni fornite dall'Amministrazione per giustificare il proprio operato, non siano idonee a superare i rilievi mossi dall'Ufficio di controllo.

E' incontestato infatti che l'incarico in esame è stato attribuito in violazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il cui art. 40 ha introdotto il seguente comma 1-bis all'art. 19 del citato d.lgs 165/2001 che, sul punto, così recita: «L'amministrazione rende **conoscibili**, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la **tipologia** dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i **criteri di scelta**; acquisisce le **disponibilità dei dirigenti interessati** e le valuta».

Occorre rammentare che quest'ultima disposizione si inserisce in un insieme di modifiche testuali apportate al T.U. del pubblico impiego, tutte volte a conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, incidendo sulle competenze dirigenziali e sulle modalità di conferimento e revoca degli incarichi.

La procedura concorsuale introdotta dal citato comma 1 bis è tesa al duplice scopo di temperare, sia l'interesse dell'Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati, come ripetutamente affermato da questa Sezione con delibere nn. 21/2010/PREV.; 3/2013/PREV.; 25/2014/PREV..

Orbene, nel caso in esame non può non rilevarsi come l'urgenza nel provvedere non possa essere invocata, laddove la soppressione dell'incarico del dott. LA TORRE era nota all'Amministrazione fin dal 27 luglio 2015 e, conseguentemente, vi sarebbe stato tutto il tempo per espletare le prescritte procedure, senza necessariamente pervenire alla nomina del dirigente ben oltre la data della sua messa a disposizione e, per di più, su un posto che non poteva reputarsi vacante.

Quel che occorre rilevare - e che ripetutamente è stato rammentato dall'Ufficio di controllo (vedi "rilievi-avviso" allegati alla documentazione del deferimento)- è che l'Amministrazione, al fine di assicurare la pubblicità dei posti vacanti nonché adeguate procedure di interpello ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (informando il relativo procedimento a criteri di trasparenza e parità di trattamento), debba necessariamente riferirsi ad un quadro programmatico delle cessazioni di incarichi conferiti a dirigenti di prima e seconda fascia, costituendo questa una operazione propedeutica anche ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 4, *5-bis* e 6 del citato art. 19.

Peraltro, l'incarico in questione risulta attribuito finanche in violazione delle direttive, seppure risalenti e non più aggiornate dopo l'introduzione del più volte citato art. 40, comma 1, del d.lgs. n.150/09, emanate dalla stessa Presidenza (cfr. direttive del 23 gennaio e 5 settembre 2008) ed invocate in questa sede.

Infatti, ai sensi delle richiamate disposizioni, l'Amministrazione si era autolimitata prevedendo che, nelle ipotesi dei dirigenti cd. "perdenti posto" a causa di rientri da fuori-ruolo (cfr. lett. *h* direttiva del 23 gennaio 2008) "il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici avvia una nuova istruttoria ai fini del possibile conferimento al predetto dirigente di un incarico su uno dei posti di funzione rimasti vacanti, sempre avuto riguardo ai criteri citati alla lettera e)..."

Tenuto conto della suddetta disposizione dunque, è di tutta evidenza che il Dipartimento del personale avrebbe dovuto effettuare una completa ricognizione di tutti gli interPELLI andati deserti e, solo a seguito di tale operazione, procedere alla nomina dei "perdenti-posto" su uno di quelli residuali.

Dette circostanze evidenziano che la situazione d'urgenza che, a dire dell'Amministrazione, avrebbe imposto l'assegnazione immediata del dirigente al posto in questione era, nella realtà, insussistente. Altrimenti detto, se l'Amministrazione avesse rispettato i termini e gli adempimenti delle procedure regolamentari, non vi sarebbe stato spazio per la configurazione di alcuna illegittimità.

Corollario del suddetto quadro normativo è che l'Amministrazione, per non creare forme di discriminazione, debba mettere senza indugio a disposizione dei dirigenti tutti i posti vacanti allorquando si rendano disponibili, riservandosi di effettuare una valutazione ponderata tra coloro che hanno manifestato l'interesse a ricoprirli attraverso la specifica procedura selettiva. Da ultimo, si rammenta che il giudizio dell'Amministrazione medesima secondo i dettami del citato art. 19, che richiamano i principi di imparzialità di derivazione costituzionale, deve essere fondato su "*criteri di scelta*" previamente resi noti agli interessati, i quali garantiscano che tali valutazioni siano fondate su fatti obiettivi e verificabili, anche al fine di evitare un contenzioso che rallenta l'azione amministrativa.

Per le suesposte considerazioni l'atto in esame non si presenta conforme a legge.

P.Q.M.

La Sezione centrale di controllo di legittimità, ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento citato in epigrafe.

Il Presidente
Pietro De Franciscis

Il Relatore
Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2016
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Lo Giudice